





CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

 Principali Novità Gennaio 2026

 Scadenze Febbraio 2026

KDW s.r.l. – Società Tra Professionisti

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

 Corso Bonomelli, 19 25038–Rovato (BS)  +39 030 5780400

 Via Urini, 16 25031–Capriolo (BS)  +39 030 7460290

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CESSAZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PER DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Con due FAQ del 7.1.2026 in tema di concordato preventivo biennale (CPB), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- la ***trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale***, conseguente alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, ***comporta la cessazione del concordato preventivo biennale***, a partire dal periodo d'imposta in cui tale evento si verifica;
- il calcolo della ***soglia del 30%*** ai fini della decadenza dal CPB in caso di presentazione di dichiarazione integrativa deve essere effettuato considerando il reddito concordato originariamente accettato.

Trasformazione da società di persone a impresa individuale

Case History:

una società in nome collettivo composta da due soci, che nel 2024 aveva aderito al CPB 2024-2025; in seguito alla cessione delle quote di un socio, nel mese di settembre 2025 la società si trasformava in impresa individuale, con apertura di una nuova partita IVA.

Il contribuente solleva quindi qualche dubbio sulla possibilità di continuare ad applicare il CPB anche per il 2025, in base alla causa di cessazione di cui alla lett. b) dell'art. 21 co. 1 del DLgs. 13/2024 (cessazione dell'attività).

Nell'esaminare la casistica l'Agenzia si concentra sulla diversa ipotesi di cessazione di cui all'art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024; richiamando la circ. 17.9.2024 n. 18, viene precisato che le modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB portano alla cessazione del CPB, considerato che la proposta è riferita a una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.

Effetti sul CPB

Tra le citate modifiche sostanziali, l'Agenzia delle Entrate fa rientrare anche quella del caso di specie, in cui in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l'attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l'apertura di nuova partita IVA; ***“la trasformazione «atipica» da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata”***.

determinazione della soglia del 30% ai fini della decadenza dal CPB

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito alle corrette modalità di calcolo della soglia del 30%, da effettuare per verificare la presenza di alcune cause di decadenza dal concordato preventivo biennale.

In merito, si ricorda che, con la circ. 17.9.2024 n. 18, era stato chiarito che “affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”.

(L'Agenzia delle Entrate conferma che il calcolo della soglia del 30% deve essere effettuato considerando il reddito concordato originariamente accettato, proponendo il seguente esempio numerico.)

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0

Con la ris. 12.1.2026 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito d'imposta transizione 5.0, di cui all'art. 38 del DL 19/2024, residuo al 31.12.2025.

Il credito d'imposta residuo al 31.12.2025 è *suddiviso in cinque quote annuali* di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione F24

L'importo annuo è utilizzato in compensazione mediante il modello F24, indicando:

- il codice tributo "7072";
- quale anno di riferimento, nel formato "AAAA", l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla suddetta ripartizione, come indicato nel cassetto fiscale.

Controlli ADE

In fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Istanze presentate dopo l'esaurimento dei fondi - comunicazioni di completamento entro il 28.2.2026

Con il comunicato GSE 28.1.2026, è stato reso noto che le imprese che in *data successiva al 6.11.2025* (quindi successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili) hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti per il credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, *possono inviare le successive comunicazioni*:

- tramite la piattaforma informatica del GSE;
- dalle ore 12.00 del 30.1.2026 al 28.2.2026.

In particolare, l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28.2.2026.

Viene inoltre precisato che "l'eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione".

Investimenti ultimati al 31.12.2025 - comunicazioni di completamento - proroga al 31.3.2026

Con il DM 28.1.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) il 29.1.2026, intervenendo sull'art. 2 co. 4 del DM 15.5.2025, è *stato prorogato dal 31.1.2026 al 31.3.2026 il termine di presentazione delle comunicazioni di completamento per gli investimenti 4.0 effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d'imposta*.

Il relativo comunicato del MIMIT ha precisato che:

- le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31.3.2026 per presentare la comunicazione di completamento;
- le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31.3.2026.

Credito d'imposta per investimenti 4.0 - utilizzo in compensazione - modalità di compilazione del modello f24

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcune FAQ del 29.1.2026, ha fornito specifiche indicazioni per la corretta compilazione del modello F24 ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti 4.0.

INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2024

Nel caso di investimenti completati nel 2024, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l'impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti e nel 2024 è stata fruita la prima quota del credito, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo "6936" e come anno di riferimento sempre il 2024 (anno di completamento).

INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2025

In riferimento agli investimenti ultimati nel 2025:

- nel caso in cui sia stato effettuato un investimento in beni strumentali 4.0 pagando acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 con relativo ordine accettato dal venditore e l'investimento sia stato completato nel 2025, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l'impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, con fruizione della prima quota nel 2025, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo "6936" e come anno di riferimento sempre il 2025 (anno di completamento);
- se invece sono stati effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, nel modello F24 deve essere indicato come anno di riferimento sempre l'anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, ma il codice tributo da utilizzare è "7077". Le medesime modalità di compilazione sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025.

INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2026

Con riferimento agli investimenti completati nel 2026, se prima del 31.12.2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l'investimento è completato entro il 30.6.2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028, fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. In tal caso, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo "7077" e deve essere indicato come anno di riferimento sempre l'anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi.

FRINGE BENEFIT PER AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - IMPORTO TRATTENUTO ECCELENTE IL VALORE CONVENZIONALE - TASSAZIONE

Con la risposta a interpello 21.1.2026 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'importo pagato dal dipendente, con trattenuta, eccedente il valore convenzionale del fringe benefit per l'autoveicolo concesso in uso promiscuo, determinato ai sensi dell'art. 51 co. 4 del TUIR, concorre a formare il reddito.

Nel caso di specie, la società chiede ad alcuni dipendenti di partecipare interamente all'onere sostenuto dall'azienda per l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo.

👉 RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2026

Ai fini dell'individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, in relazione al primo semestre 2026, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema della Banca centrale europea (BCE) è rimasto invariato al 2,15%, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 20.1.2026 n. 15.

In relazione al periodo dall'1.1.2026 al 30.6.2026, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi confermati nella misura del:

- 14,15% (2,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 10,15% (2,15% + 8%), per le altre transazioni commerciali.



ULTERIORI NOVITA'

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2026

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 15707 del 15 gennaio 2026, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Tra le novità che interessano l'adempimento CU2026 ci sono le seguenti:

- nuove scadenze;
- esonero CU per i professionisti in regime forfettario/minimi.

In termini più sostanziali, tra gli interventi più rilevanti che riguardano il modello CU2026 e che recepiscono le innovazioni normative intervenute sui redditi 2025 le misure a favore dei lavoratori con redditi fino a € 20.000 euro e compresi tra € 20.000 e € 40.000, nonché il riordino delle detrazioni d'imposta.

Termini

La CU 2026 si articola in 2 diverse certificazioni:

1. il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
2. il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2026; sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Resta fissato al 31 ottobre 2026 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2026). Si ricorda che le CU presentate in ritardo ma nei 90 giorni dal termine sono valide, ma sanzionate.

La CU 2026 in sintesi

Adempimento	Scadenza
Invio CU all'Agenzia delle entrate (esclusi autonomi)	16 marzo 2026
Invio "CU autonomi"	30 aprile 2026
Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini	No sanzioni per invii entro 5 giorni dal termine

Il *modello sintetico* è composto da 3 parti:

1. dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
2. certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
3. certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Sanzioni ammesso il ravvedimento

L'omessa, tardiva o errata presentazione della CU2026 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.

Con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2025

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2025. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti e agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.



SCADENZE FEBBRAIO 2026

09.02.2026

- ✓ Presentazione domande per BONUS PUBBLICITA';

15.02.2026

- ✓ Trasmissione dati acquisti dall'estero.

16.02.2026

- ✓ Versamento IVA Mensile;
- ✓ Versamento ritenute addizionali;
- ✓ Contributi INPS artigiani e commercianti;
- ✓ Premi Inail.

25.02.2026

- ✓ Presentazione modelli INTRASTAT.

28.02.2026

- ✓ Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti (Regime Forfait);
- ✓ Comunicazione di completamento per il credito d'imposta investimenti 5.0.

02.03.2026

- ✓ Trasmissione dati liquidazione periodiche iva;
- ✓ Versamento imposta di bollo fatture elettroniche;